

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 725

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999

*Presentato alla Camera dei deputati il 1° ottobre 2001
e trasferito al Senato della Repubblica il 10 ottobre 2001*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del Protocollo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 dicembre 1991 fu firmato l'Accordo di associazione tra i dodici Stati membri delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra. Tale Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.

Il 1° gennaio 1995 con l'adesione alle Comunità europee della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, si è reso necessario un Protocollo di adattamento degli aspetti istituzionali (Consiglio di associazione, Commissione parlamentare mista e Comitato di associazione), di tale Accordo. Il Protocollo di adeguamento è stato firmato a Bruxelles il 28 giugno 1999.

Con tale Protocollo viene concordato di adeguare gli aspetti istituzionali dell'Accordo di associazione, al fine di tener conto delle nuove adesioni. Esso diventa parte integrante dell'Accordo ed i tre nuovi Stati membri diventano Parti contraenti dell'Accordo, compresi gli allegati e i protocolli, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'Atto finale, che ne costituiscono parte integrante.

Infine, in considerazione del fatto che dal provvedimento non derivano oneri finanziari, il presente disegno di legge non viene corredato della Relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica legislativa del Protocollo di adeguamento in questione si è resa necessaria in base al disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto tale Protocollo modifica un Accordo a suo tempo ratificato.

L'Accordo che viene modificato dal presente Protocollo, Accordo di associazione tra i dodici Stati membri delle Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 387 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 4 dello stesso Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI
DELL'ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1994, in prosieguo denominato "l'accordo europeo",

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto giugno millenovecentonovantanove.

